

**Articolo 1, comma 28 lettere a)- e), g)-l)**  
**(Proroga Superbonus)**

Il comma 28 introduce una proroga della misura del Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi per i condomini, le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) e, secondo una modifica introdotta al Senato, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute nell'anno 2025). La disposizione proroga la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (fino al 30 giugno 2023). Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori (al 30 giugno 2023) per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP). La norma, secondo le modifiche introdotte al Senato, sopprime altresì i termini specifici previsti per l'applicazione della detrazione al 110 per cento nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31 dicembre 2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30 giugno 2022). Viene soppressa inoltre la norma introdotta nel disegno di legge che riconosceva la detrazione per le spese sostenute da alcuni soggetti entro il 31 dicembre 2022 solamente in presenza di determinate condizioni (comunicazione CILA e titolo ricostruzione edifici). Si prevede anche che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l'agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE). Con una norma introdotta al Senato si chiarisce che le proroghe stabilite dal comma 8-bis si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati. Viene stabilito, altresì, che i prezzi individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 si applicano anche ad altri interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Nel corso dell'esame al Senato sono state trasfuse nel provvedimento in esame le norme del decreto-legge n. 157 del 2021 che:

- estendono l'obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il c.d. *Superbonus* sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata

- direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale;
- dispongono che per stabilire la **congruità dei prezzi**, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con **decreto del Ministro della transizione ecologica**.

Il **comma 28** proroga l'applicazione della detrazione al **110%** (cd *Superbonus*) prevista per gli interventi di efficienza energetica, nonché per quelli antisismici.

#### • *Superbonus detrazione 110 per cento*

L'articolo 119 del [decreto legge n.34 del 2020](#) (cd. decreto Rilancio) introduce **una detrazione pari al 110% delle spese** relative a specifici interventi di **efficienza energetica** (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di **misure antisismiche sugli edifici** (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in **5 quote annuali** di pari importo e in **quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022**. Secondo i dati presentati dall'Enea nel suo [Rapporto](#) dati Superbonus 110%, al **30 novembre 2021**, erano in corso **69.390 interventi edilizi incentivati**, per circa 11,9 miliardi di investimenti che **porteranno a detrazioni per oltre 13,1 miliardi**. Sono 10.339 i lavori condominiali avviati (62,9% già ultimati), che rappresentano il 49,7% del totale degli investimenti, mentre i lavori negli edifici unifamiliari e nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti sono rispettivamente 35.542 (75,9 % già realizzati; il 31,5% del totale investimenti) e 23.508 (75,5% realizzati; il 18,8% degli investimenti). La regione con più lavori avviati è la Lombardia (9.826 edifici per un totale di oltre 1,8 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione), seguita dal Veneto (8.697 interventi e 1,1 miliardi di euro d'investimenti) e dal Lazio (6,693 interventi già avviati e 1,1 miliardi di euro di investimenti).

La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (nuovo termine introdotto dal comma 66 della legge di bilancio 2021) per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Il medesimo comma 66 chiarisce che un'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale. Il termine per fruire dell'agevolazione fiscale di riqualificazione energetica viene esteso fino al 30 giugno 2023 (nuovo termine introdotto dall'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legge n. 59 del

2021) per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.

Tali termini sono ulteriormente prorogati dalla legge di bilancio 2021, e successivamente del sopra citato decreto legge n. 59 del 2021, per gli interventi effettuati:

- dagli IACP comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, possono usufruire della detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

- dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;

- dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

Il superbonus spetta anche per gli **interventi trainati** (se eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli trainanti), cioè quelli per efficientamento energetico (ecobonus), nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento, nonché (norma introdotta alla legge di bilancio 2021) quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, per l'installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici anche su strutture pertinenziali agli edifici. L'articolo 33, comma 1, lettera a), del decreto legge n.77 del 2001, riconosce l'agevolazione fiscale anche agli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917- TUIR), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, eseguiti congiuntamente agli interventi antisismici previsti dalla disciplina del Sismabonus. Il beneficio è riconosciuto a condizione che tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi antisismici sopra richiamati e che non siano già richiesti per interventi di efficienza energetica.

Per una ricostruzione dettagliata della materia si rinvia al dossier: [Il superbonus edilizia al 110 per cento - aggiornamento al decreto legge n.77 del 2021](#) realizzato dal Servizio studi della Camera dei deputati.

Si ricorda altresì che il [Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR](#), Componente 3, della Missione 2 (Efficienza energetica e riqualificazione degli

edifici), destina complessivamente 13,95 miliardi di euro alla misura del Superbonus. Sempre in materia efficienza energetica e riqualificazione degli edifici sono previste ulteriori risorse nazionali a carico del c.d. Fondo complementare per un ammontare complessivo di 6,56 miliardi di euro (di cui 4,56 specificamente destinati al Superbonus), nonché ulteriori 0,32 miliardi dal programma REACT dell'UE. Gli interventi di questa Componente, come scritto nel testo del PNRR, si prefiggono di incrementare il livello di efficienza energetica degli edifici, una delle leve più virtuose per la riduzione delle emissioni in un Paese come l'Italia che dispone di un parco edifici con oltre il 60 per cento dello stock superiore a 45 anni, sia negli edifici pubblici (es. scuole, cittadelle giudiziarie), sia negli edifici privati.

In particolare la **lettera a)**, in considerazione delle proroghe dell'agevolazione introdotte nelle lettere successive, stabilisce che la detrazione da ripartire tra gli aventi diritto avviene **in quattro quote annuali di pari importo** per la parte di spese sostenuta **dal 1° gennaio 2022**.

La **lettera b)**, proroga la possibilità di avvalersi della misura per le **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** (per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci). La disposizione stabilisce, infatti, che per gli interventi effettuati da tali soggetti la detrazione si applica anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al **30 giugno 2023**.

La **lettera c)**, secondo le modifiche introdotte al Senato, sostituisce interamente il primo periodo del comma 5 dell'articolo 119 specificando che la detrazione al 110 per cento spetta, **per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici**, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti, in relazione all'anno di sostenimento della spesa, **senza indicare più un termine specifico** per l'applicabilità dell'agevolazione (presente nel testo vigente: per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021).

La norma stabilisce inoltre che la detrazione è **da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali**.

Si ricorda che il vigente primo periodo del comma 5 prevede che per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo.

La **lettera d)**, introdotta al Senato, sostituisce interamente il primo periodo del comma 8 dell'articolo 119 specificando che la detrazione al 110 per cento spetta, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per **gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di efficientamento energetico, **senza indicare più un termine specifico** per l'applicabilità dell'agevolazione (presente nel testo vigente: per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022).

La norma stabilisce inoltre che la detrazione è **da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali**.

Si ricorda che vigente primo periodo del comma 8 prevede che per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. Tali limiti sono confermate nella novella in commento.

La **lettera e)** **sostituisce interamente il comma 8-bis** dell'articolo 119 prevedendo **sia nuovi termini** per avvalersi dell'agevolazione fiscale, che una **rimodulazione della percentuale** della detrazione stessa per alcuni soggetti beneficiari.

Con le modifiche introdotte in Senato **viene soppressa la norma introdotta** dal disegno di legge che riconosceva la detrazione per le spese sostenute da alcuni soggetti entro il 31 dicembre 2022 esclusivamente a determinate condizioni.

In particolare la disposizione soppressa riconosceva la proroga agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, solamente se fossero risultate avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo; per quelli effettuati dalle persone fisiche esclusivamente se alla data del 30 settembre 2021 risultava effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Per gli interventi effettuati **dai condomini e dalle persone fisiche** (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su **edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate**, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati **dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio**, nonché quelli effettuati su **edifici oggetto di demolizione e ricostruzione**, la detrazione spetta anche per le spese sostenute:

- entro il **31 dicembre 2025**,
  - nella misura del **110 per cento** per quelle sostenute entro il **31 dicembre 2023**;
  - del **70 per cento** per quelle sostenute **nell'anno 2024**;
  - del **65 per cento** per quelle sostenute **nell'anno 2025**.

Con le modifiche introdotte al Senato tale **proroga è riconosciuta** altresì alle **organizzazioni non lucrative di utilità sociale**, alle **organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri e alle **associazioni di promozione sociale** iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **terzo periodo del comma 8-bis**, come modificato al Senato, prevede che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle **persone fisiche**, l'agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute **entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento** dell'intervento complessivo.

Nel testo del disegno di legge la norma prevedeva che per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad **abitazione principale** dalle persone fisiche, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) **non superiore a 25.000 euro annui**, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute **entro il 31 dicembre 2022**.

Per gli interventi effettuati **dagli istituti autonomi case popolari (IACP)** comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* (interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, nonché dalle **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** (interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci) per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il **60 per cento dell'intervento complessivo**, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il **31 dicembre 2023**.

Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta la **lettera g)** che introduce un **nuovo comma 8-quater** all'articolo 119, ai sensi del quale le disposizioni del sopra citato comma 8-bis, in materia di proroghe dei termini per avvalersi della detrazione al 110 per cento, si applicano anche:

- a tutti gli altri interventi di **efficienza energetica** previsti dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
- agli interventi finalizzati alla **eliminazione delle barriere architettoniche**, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
- agli interventi previsti per la realizzazione di sistemi di **monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici**;
- agli interventi per l'installazione di **impianti solari fotovoltaici** connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
- agli interventi per l'installazione contestuale o successiva di **sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati**;
- agli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

A tali interventi si applica la detrazione a condizione siano eseguiti congiuntamente agli interventi richiamati al comma 8-bis.

Nel **corso dell'esame in Senato** è stata introdotta la **lettera h)**, che sostanzialmente riproduce il contenuto dell'articolo 1, **comma 1, lettera a), n. 1), del decreto-legge n. 157 del 2021** e che **interviene sul comma 11 dell'articolo 119**.

Nella formulazione previgente al decreto-legge n. 157 del 2021, il comma 11 prevedeva che i contribuenti, per fruire della detrazione mediante credito d'imposta cedibile, ovvero mediante sconto in fattura, per gli interventi coperti dal *Superbonus* dovessero possedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi delle regole previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sensi del quale il responsabile del Centro di assistenza fiscale - CAF rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile. Sono abilitati al rilascio del visto gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, gli iscritti nel registro dei revisori legali e i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, nonché i responsabili dei Centri di assistenza fiscale - CAF.

Con le **modifiche in esame**, **l'obbligo del visto di conformità si estende anche al caso in cui il c.d. *Superbonus* sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi**, non solo dunque al caso di cessione del credito o sconto in fattura.

Si precisa che **l'obbligo del visto non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente**, attraverso l'utilizzo della dichiarazione **precompilata** predisposta dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il **sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale**.

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa al decreto-legge 157, per tali dichiarazioni l'Agenzia delle entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata.

Si segnala che le **spese per il rilascio del visto di conformità rientrano**, ai sensi dell'articolo 119, comma 15, **tra le spese detraibili** (più in dettaglio, le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni previste dalla legge, nonché del visto di conformità di cui al comma 11 in esame).

**La lettera i), integralmente sostituita in sede referente**, modifica il comma 13-*bis* dell'articolo 119 per stabilire che **per la congruità dei prezzi**, da asseverarsi da un **tecnico abilitato**, occorre fare riferimento - oltre ai prezziari individuati dal [decreto MISE del 6 agosto del 2020](#) - anche ai **valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica**, da adottare entro il **9 febbraio 2022**.

La norma introdotta sostanzialmente riproduce il contenuto dell'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 2), del decreto-legge n. 157 del 2021.

Nella formulazione originaria della lettera e) del disegno di legge presentato al Senato, la determinazione dei valori massimi era affidati a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

L'Agenzia delle entrate ha fornito [qui](#) i primi chiarimenti sulla disciplina introdotta dal decreto-legge n. 157 del 2021.

Si segnala, infine, che il comma 29 della legge di bilancio in esame, alla cui scheda si rinvia, conseguentemente alle disposizioni sopra commentate, proroga al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo della detrazione fiscale per gli interventi rientranti nella disciplina del *Superbonus*.

Nel **corso dell'esame al Senato** è stata altresì introdotta la **lettera l)** che integra il comma 13-*bis*, stabilendo che **i prezziari** individuati per gli interventi di efficientamento energetico con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, si applicano anche:

- per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 richiamati dalla lettera b) del citato comma 13 (cd. **sismabonus**);
- per gli **interventi di adozione di misure antisismiche** (commi da 1-*bis* a 1-*sexies* articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013 n.63);

*Si osserva che il richiamo ai commi da 1-bis a 1-sexies articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013 n.63 appare non necessario in quanto tali commi sono già ricompresi nell'indicazione dell'applicabilità dei prezziari anche ai fini del comma 13 lettera b) dell'articolo 119.*

- per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B di cui ai commi 219-223 della legge di bilancio 2020 (cd **bonus facciate**);

- per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici** di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.